STUDIO PENSO & ASSOCIATI
*consulenza societaria, finanziaria, fiscale nazionale ed internazionale*

# Fatturazione elettronica e regimi opzionali per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127 - Novità

NUMERO 8 - **9 MARZO 2017**

# 1 PREMESSA

Con l'emanazione del DLgs. 5.8.2015 n. 127, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte ad incentivare:

- la diffusione della fatturazione elettronica in ambito B2B (*business to business*);
- la dematerializzazione dei documenti fiscali (oltre alle fatture, anche gli scontrini e le ricevute fiscali);
- la trasmissione telematica dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, allo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria un adeguato riscontro fra i documenti emessi e le transazioni effettuate.

# 2 FATTURAZIONE ELETTRONICA FRA "PRIVATI"

In attuazione dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 127/2015, a partire dall'1.1.2017, il Sistema di Interscambio (SdI) può essere utilizzato gratuitamente dalla generalità dei soggetti passivi IVA. In precedenza, invece, la piattaforma era utilizzata esclusivamente per la trasmissione delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### 2.1 AGGIORNAMENTO DEL FORMATO "FATTURA PA"

Il formato "FatturaPA", utilizzato per la veicolazione delle fatture elettroniche sul Sistema di Interscambio, è stato aggiornato allo scopo di consentire la fatturazione elettronica anche fra "privati (si veda il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 11.11.2016 n. 214).

Gli operatori interessati, pertanto, devono configurare i propri sistemi informatici in modo da adeguarli al nuovo tracciato XML e al relativo schema XSD sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito *www.fatturapa.gov.it*.

A decorrere dal 9.1.2017, infatti, il Sistema di Interscambio è abilitato a trasmettere esclusivamente fatture elettroniche generate nel nuovo formato (versione 1.2).

Esso è utilizzato:

- sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione;
- sia per la fatturazione elettronica verso i "privati".

### 2.2 SERVIZIO GRATUITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A partire dall'1.7.2016, gli operatori possono generare, trasmettere e conservare gratuitamente le fatture elettroniche utilizzando la piattaforma "Fatture e Corrispettivi", accessibile dalla *home page* del sito dell'Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.gov.it*).

La predisposizione di tale sevizio è stata prevista dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 127/2015, al fine di ridurre i costi sostenuti dagli operatori per il ricorso alla fatturazione elettronica.

Una volta generato il documento (in formato "FatturaPA"), il sistema consente di inviarlo al destinatario mediante il Sistema di Interscambio.

# 3 REGIMI OPZIONALI DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

Allo scopo di consentire un più efficace controllo sulle operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, il legislatore ha introdotto due regimi opzionali (disciplinati dagli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015), in base ai quali, a fronte della trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture all'Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi IVA possono fruire di alcune agevolazioni.

### 3.1 TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 è applicabile dalla generalità dei soggetti passivi IVA e prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché delle relative variazioni.

In particolare, coloro che assolvono gli adempimenti previsti dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 possono beneficiare:

- dell'accesso in via prioritaria ai rimborsi IVA anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR 633/72;
- della riduzione da cinque a tre anni dei termini ordinari di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, purché sia altresì garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati;
- dell'esonero dalla presentazione del c.d. "spesometro infrannuale" di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (come sostituito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016);
- dell'esonero dalla presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93, relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

### 3.2 MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 è rivolto ai soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate *ex* art. 22 del DPR 633/72. Tali soggetti possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

A fronte di tali adempimenti, i soggetti in argomento sono esonerati:

- dall'obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente);
- dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Tuttavia, soltanto laddove detti soggetti optino, congiuntamente, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture possono fruire degli ulteriori benefici previsti dall'art. 3 del DLgs. 127/2015 (accesso prioritario ai rimborsi IVA, riduzione di due anni dei termini di accertamento, esonero dallo "spesometro infrannuale", ecc.).

### 3.3 ESERCIZIO DELLE OPZIONI

I regimi di cui agli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 hanno durata quinquennale e possono essere applicati a partire dall'anno d'imposta 2017.

La relativa opzione, come disposto con i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070 e n. 182017, deve essere esercitata:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione dei medesimi regimi;
- esclusivamente in via telematica, mediante l'apposito servizio dell'Agenzia delle Entrate.

### 3.4 RINVIO DEL TERMINE DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI A PARTIRE DAL 2017

In deroga ai termini ordinariamente previsti, i soggetti passivi IVA che intendono aderire al regime di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o al regime di trasmissione dei dati delle fatture a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi) hanno tempo fino al 31.3.2017 per esercitare le relative opzioni (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 1.12.2016 n. 212804, che ha modificato i suddetti provv. 182070/2016 e 182017/2016).

Il differimento di 3 mesi del termine di opzione (dal 31.12.2016 al 31.3.2017) è stato riconosciuto limitatamente al 2017, allo scopo di consentire ai soggetti interessati un'accurata valutazione circa l'opportunità di esercitare le predette opzioni.

Detta valutazione, peraltro, dovrà essere condotta avendo particolare riguardo ai costi e ai benefici delle opzioni in rapporto al nuovo "spesometro infrannuale" di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (come sostituito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016). Si ricorda, infatti, che sono esonerati dalla presentazione dello "spesometro" i soggetti che hanno optato, relativamente al medesimo anno d'imposta, per la trasmissione telematica delle fatture ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

I commercianti al minuto che abbiano optato esclusivamente per la trasmissione dei dati dei corrispettivi *ex* art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, e non anche per la trasmissione dei dati delle fatture, restano soggetti al nuovo obbligo di presentazione dello "spesometro infrannuale".

Ciò considerato, non sembra conveniente, per tali ultimi soggetti, l'esercizio della sola opzione relativa all'invio dei corrispettivi. In tale ipotesi, infatti, gli stessi soggetti sarebbero comunque tenuti all'invio dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, per di più senza la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015.

### 3.5 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI

I soggetti passivi IVA possono esercitare le opzioni in esame accedendo alla sezione dedicata della piattaforma "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, CNS o SPID.

Il servizio è disponibile dal 13.12.2016 e, a partire dal 24.1.2017, è utilizzabile anche dagli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, come i professionisti abilitati (si veda il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 24.1.2017 n. 15).

Al termine della prevista procedura è possibile effettuare il *download* del *file* che riepiloga i dati dell'opzione (es. tipo di opzione, data di decorrenza e data di scadenza dell'opzione, ecc.).

## 4 CHIARIMENTI OPERATIVI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Le regole di trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070 e con le specifiche tecniche ad esso allegate.

In particolare, l'Agenzia ha definito:

- le informazioni da trasmettere;
- il formato e le regole di compilazione della comunicazione;
- i canali telematici utilizzabili per l'invio dei dati;
- i termini di invio per ciascun trimestre (31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio dell'anno successivo); peraltro, con il comunicato stampa 7.2.2017 n. 31, Agenzia delle Entrate ha annunciato un intervento per allineare detti termini a quelli previsti per i soggetti che non esercitano l'opzione in esame e che, quindi, rientrano nel nuovo obbligo di presentazione dello "spesometro" di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

Successivamente, la stessa Agenzia, nell'ambito della circ. 7.2.2017 n. 1, ha fornito rilevanti chiarimenti di natura operativa in relazione a tale adempimento.

### 4.1 AGEVOLAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 1/2017, i soggetti passivi IVA (o gli intermediari incaricati) possono:

- trasmettere i soli dati delle fatture seguendo la procedura gratuita disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate; in tal caso, il *file* contenente i dati delle fatture relative al periodo interessato viene inviato all'Agenzia previo accreditamento agli appositi canali telematici;
- inviare le fatture mediante il Sistema di Interscambio; in tal caso, i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, qualora non tutte le fatture emesse e ricevute transitino per il Sistema di Interscambio, il soggetto interessato, in occasione della comunicazione periodica, può scegliere se:

- inviare i dati delle sole fatture non trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (utilizzando la procedura *online*);
- inviare i dati di tutte le fatture mediante la procedura *online* (compresi i dati delle fatture trasmesse mediante il Sistema di Interscambio), laddove ciò risulti più agevole.

L'agevolazione interessa in particolar modo i fornitori di enti della Pubblica Amministrazione, i quali sono tenuti a inviare le fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di detti enti.

### 4.2 DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

È stato precisato che i dati da trasmettere nell'ambito della comunicazione non differiscono da quelli oggetto di registrazione ai sensi degli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

Si tratta dei dati relativi alle:

- fatture emesse (annotate o da annotare);
- fatture ricevute e registrate (comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o del regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- bollette doganali registrate;
- note di variazione emesse e ricevute.

#### *Esclusioni*

Sono esclusi dalla comunicazione opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 i dati dei documenti diversi dalla fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale, scheda carburante).

#### *Fatture registrate mediante documento riepilogativo*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati da trasmettere si riferiscono alle singole fatture, indipendentemente dalle modalità di registrazione delle stesse. Pertanto, anche laddove siano state emesse e ricevute fatture di importo inferiore a 300,00 euro, registrate mediante il documento riepilogativo di cui all'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, il soggetto IVA è tenuto ad inviare i dati analitici relativi a ciascuna fattura.

### 4.3 REGOLE DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La circ. 1/2017 fornisce indicazioni anche in merito alla compilazione dei campi previsti per la generazione del *file* "Dati Fattura".

#### *Numero della fattura*

Nella comunicazione è previsto il campo "Numero del documento".

Per le fatture attive, tale campo deve essere sempre valorizzato con il numero progressivo attribuito al documento dall'emittente; per le fatture passive, invece, la compilazione non è obbligatoria, per cui il campo può essere compilato indicando il valore "0".

#### *Natura dell'operazione*

Viene precisato che il campo "Natura" dell'operazione, presente nel tracciato del *file* "Dati Fattura", fa riferimento al motivo per il quale il cedente o prestatore non deve indicare l'IVA in fattura.

Pertanto, detto campo deve essere valorizzato soltanto nelle ipotesi in cui l'IVA non sia evidenziata nel documento, indicando il codice corrispondente all'annotazione presente in fattura.

Nella seguente tabella si riportano i codici che possono essere valorizzati nel campo in oggetto.

| Codice | Natura dell'operazione |
|---|---|
| N1 | Esclusa *ex* art. 15 DPR 633/72 |
| N2 | Non soggetta |
| N3 | Non imponibile |
| N4 | Esente |
| N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
| N6 | Inversione contabile (*reverse charge*) |
| N7 | IVA assolta in altro Stato UE |

***Operazioni soggette a reverse charge***

Sono previste regole di compilazione specifiche per le fatture passive soggette al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), in quanto le stesse devono essere integrate dal cessionario o committente con l'indicazione dell'IVA e annotate sia sul registro delle fatture di vendita che sul registro degli acquisti.

Per tali fatture:

- occorre valorizzare sia il campo "Imposta", sia il campo "Natura dell'operazione" (codice N6);
- i dati devono essere riportati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti.

***Bollette doganali***

Nel caso in cui la bolletta doganale non riporti i dati del cedente, occorre indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale la bolletta è stata emessa.

***Fatture ricevute dai contribuenti "minimi" o "forfetari"***

Viene precisato che, nella sezione dei documenti ricevuti, devono essere indicati anche i dati delle fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime dei c.d. "minimi" (*ex* art. 27 del DL 98/2011) o del regime forfetario (*ex* L. 190/2014), ancorché le stesse siano emesse senza addebito dell'IVA.

***Importi detraibili e deducibili***

Fra i dati delle fatture è possibile indicare, in via facoltativa, se il costo riportato sul documento è detraibile o, alternativamente, deducibile ai fini delle imposte sui redditi per l'acquirente, purché si tratti di persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (es. un'impresa edile emette fattura per lavori di ristrutturazione edilizia nei confronti di un privato; il 50% del costo riportato in fattura potrebbe essere detratto dal cliente ai fini delle imposte sui redditi).

### 4.4 CASI PARTICOLARI

I soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati) sono esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture ricevute nell'ambito delle attività rientranti nel regime agevolato.

Tali soggetti, in relazione a dette attività, sono quindi tenuti a comunicare soltanto i dati delle fatture emesse e non anche i dati delle fatture ricevute.

## 5 INTRODUZIONE DEL NUOVO "DOCUMENTO COMMERCIALE" PER LA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I commercianti al minuto che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, sono esonerati dall'obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o

ricevuta fiscale (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente).

Infatti, l'art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015 ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione ai sensi dell'art. 12 della L. 413/91 e del DPR 696/96.

Tuttavia, il medesimo art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di individuare, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tipologie di documentazione idonee a rappresentare, a fini commerciali, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto.

Tale facoltà è stata esercitata mediante l'emanazione del DM 7.12.2016 (pubblicato sulla *G.U.* 29.12.2016 n. 303).

### 5.1 EMISSIONE DEL "DOCUMENTO COMMERCIALE"

Il DM 7.12.2016 dispone che i commercianti al minuto che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi documentano le operazioni effettuate mediante l'emissione di un "documento commerciale".

Tale documento non deve essere emesso nelle ipotesi in cui:

- i commercianti al minuto siano esonerati dall'obbligo di certificazione per effetto di altre disposizioni di legge;
- per le operazioni effettuate sia già stata emessa fattura (ordinaria o semplificata).

***Formato di emissione***

Il "documento commerciale" può essere emesso, alternativamente:

- su supporto cartaceo, purché con dimensioni tali da assicurarne la leggibilità, la gestione e la conservazione nel tempo;
- in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, garantendone l'autenticità e l'integrità.

***Modalità di emissione***

Con il provv. 182017/2016, attuativo dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che i commercianti al minuto e i soggetti assimilati *ex* art. 22 del DPR 633/72 adeguino (ovvero sostituiscano) i propri registratori di cassa con nuovi registratori dotati di funzionalità telematiche (connettività, memorizzazione, apposizione del sigillo elettronico ai fini della trasmissione, ecc.).

In base alle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento, i Registratori Telematici devono essere abilitati anche alla visualizzazione e alla stampa (cartacea o virtuale) dei "documenti commerciali" di cui all'art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015.

### 5.2 CONTENUTO DEL "DOCUMENTO COMMERCIALE"

Il "documento commerciale" deve riportare almeno i seguenti elementi:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere indicato il solo numero di autorizzazione all'immissione in commercio);
- ammontare del corrispettivo complessivo;
- ammontare del corrispettivo pagato.

### 5.3 EFFICACIA DEL "DOCUMENTO COMMERCIALE"

Il nuovo documento può assumere efficacia:

- ai soli fini commerciali, se emesso nel rispetto del contenuto minimo previsto dall'art. 2 del DM 7.12.2016;
- sia ai fini commerciali che ai fini fiscali, se integrato con il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

Nel primo caso, il documento certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Nel secondo caso, il documento è idoneo altresì a:

- certificare le spese sostenute per la relativa deduzione ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- certificare le spese sostenute per la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- sostituire il documento di trasporto ai fini dell'applicazione della fatturazione differita ai sensi dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.

I commercianti al minuto sono obbligati a emettere il "documento commerciale" valido ai fini fiscali qualora la richiesta di emissione del medesimo sia avanzata dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

***Effetti ai fini della trasmissione dei dati delle spese sanitarie***

Il "documento commerciale" definito dal DM 7.12.2016, qualora valido ai fini fiscali, si considera compreso nella definizione di "documento fiscale" ai sensi dell'art. 1 lett. m) del DM 31.7.2015, ai fini della trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

## 6 NOVITÀ PER I GESTORI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, come modificato dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016, ha introdotto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici.

Il nuovo regime si applica a decorrere dall'1.4.2017. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di stabilire, mediante provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, termini ulteriormente differiti rispetto all'1.4.2017 per l'entrata in vigore dell'obbligo, in considerazione delle specificità tecniche di alcuni distributori automatici.

Le modalità di censimento dei dispositivi e degli operatori, nonché le modalità di invio dei dati, sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2016 n. 102807.

Ulteriori chiarimenti circa la definizione dell'ambito applicativo dell'obbligo in argomento sono stati forniti, successivamente, con la ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2016 n. 116.

### 6.1 DEFINIZIONE DI "DISTRIBUTORE AUTOMATICO"

La ris. 116/2016 ha chiarito che l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, previsto a decorrere dall'1.4.2017, si estende ai soli soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante "distributori automatici", riferendosi, con tale ultima espressione, agli apparecchi che erogano, direttamente o indirettamente, beni e servizi e che possiedono le caratteristiche di cui al suddetto provv. 30.6.2016 n. 102807.

Deve trattarsi, dunque, di apparecchi dotati di:

- uno o più strumenti di pagamento;

- un sistema elettronico in grado di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni o servizi.

***Esclusioni***

Sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 gli apparecchi che non possiedono le suddette caratteristiche, ad esempio:

- gli apparecchi che operano mediante un processo esclusivamente meccanico;
- gli apparecchi per il pagamento di pedaggi autostradali;
- le biglietterie automatiche che rilasciano titoli di viaggio e titoli di sosta.

Con riferimento alle biglietterie automatiche, viene chiarito che esse non sono soggette all'obbligo di trasmissione in quanto:

- non erogano un servizio, fungendo, piuttosto, da mero strumento di pagamento di una prestazione che viene resa con altri mezzi;
- rilasciano un documento con valore fiscale (il biglietto per il trasporto o per la sosta), per cui l'imposizione di un obbligo di invio telematico degli stessi dati all'Agenzia delle Entrate comporterebbe la duplicazione dell'adempimento certificativo.

### 6.2 DECORRENZA DIFFERENZIATA DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

La ris. 116/2016 precisa che, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, all'1.4.2017, della c.d. "porta di comunicazione" (la quale consente di trasferire i dati dei corrispettivi dall'apparecchio a un dispositivo mobile esterno atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate), l'obbligo in argomento entrerà in vigore secondo i termini successivamente stabiliti.